

LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA S. C. DEI SACRAMENTI SULL'ISTRUTTO- RIA CANONICA DEI MATRIMONI

L'Acta Apostolicae Sedis, n. 7 del 1941, pubblicava l'istruzione della S. Congr. della disciplina dei Sacramenti con la data 29 giugno 1941, dal titolo: « De normis a parochis servandis in peragendis canonicis investigationibus antequam nupturientes ad matrimonium ineundum admittat ».

L'istruzione, approvata dal Santo Padre Pio XII, è indirizzata a tutti i Vescovi, perchè, con gli opportuni adattamenti alle circostanze locali, ne procurino l'applicazione nelle singole diocesi. In attesa di tali venerate norme pratiche, diamo uno sguardo speciale a quei punti che più direttamente interessano i parroci.

Tali norme presuppongono nel clero una sicura conoscenza delle prescrizioni del diritto canonico e tendono a prevenire qualsiasi offesa alla santità del cristiano coniugio, sia mediante indagini preventive perchè non sia ostacolato da impedimenti canonici, tanto dirimenti che impedienti, o siano rimossi a norma di legge; sia procurando che le nozze cristiane conseguano i copiosi frutti di grazia in loro insiti per divina istituzione.

L'Istruzione, delineata di scorcio la disciplina canonica sul matrimonio ed elencati i motivi della sua celebrazione invalida o illecita (impedimenti, vizi di consenso, difetti di forma) sui quali particolarmente deve vertere l'indagine accurata del parroco (n. 3); enumera gli elementi dell'indagine stessa (n. 4); si sofferma sul contenuto dell'esame da deferirsi agli sposi inteso a constatare l'assenza di impedimenti, la libertà del consenso e la sufficiente conoscenza della dottrina cristiana, segnalando taluni degli errori più comuni nella richiesta delle dispense da impedimenti alla S. Sede (n. 5); con speciale riguardo ad accertare l'assenza dell'impedimento del vincolo di precedente matrimonio (n. 6); e a porre ben in chiaro la libertà del consenso, specie nella donna (n. 7); richiama la particolare attenzione del parroco perchè non si oppongano condizioni o intenzioni sospensive o irritative del matrimonio, rivelando l'iniquità di tale procedimento e la perfetta inutilità di tali apposizioni agli effetti degli inconfessati deplorabili fini che così si vorrebbero conseguire (n. 8); insiste da ultimo sull'osservanza della forma canonica del coniugio, i cui principali difetti riduce alla mancanza dei testi o della legittima delega nel sacerdote assistente (n. 9).

La materia disciplinare trova poi la sua pratica applicazione mediante appositi **interrogatori** e **formulari** raccolti in **Appendice**,

che ne costituiscono la parte integrativa, e tornano d'immediata utilità per i Parroci nel procedere all'esame degli sposi.

Raccogliamo alcuni principali richiami:

1) Le ricerche preliminari, prescritte dal can. 1020, spettano d'ordinario al parroco della sposa; ma anche il parroco dello sposo deve accertarsi della libertà dello sposo e riferirne al primo, attraverso la propria Curia, qualora fosse di diocesi diversa. Il **nulla osta** della Curia è comandato in tale caso e raccomandato sempre. Perciò è suggerito un **modulo** (il V) di informazione e richiesta alla Curia da parte del parroco, da conservarsi poi negli atti.

2) L'obbligo di queste diligenti ricerche incombe **sub gravi e personalmente** sul parroco che deve procedere al matrimonio. L'Istruzione esige che il certificato di **battesimo** non sia di data anteriore al semestre dal matrimonio e presenta dei formulari per gli **interrogatori** degli sposi che, pure richiamando quelli in uso dal 1929 in Italia, sviluppano le richieste sulla libertà del consenso e sull'assenza di condizioni e intenzioni contrarie alla validità del sacramento.

3) Data la **diversità** delle leggi canonica e civile nel computo dei gradi di parentela e l'imperfezione delle espressioni adottate nei vari paesi, l'Istruzione richiama la vigilanza dei parroci sull'esame degli atti di battesimo, sulla serie dei cognomi, sulla proprietà dei termini e sull'utilità di stendere l'albero genealogico.

4) La **causa** che giustifica una domanda di dispensa da impedimenti canonici, oltre che giusta e proporzionata, deve essere di fatto esistente prima della esecuzione del prescritto, sotto pena dell'invalidità della dispensa (cann. 38 e 41).

5) Prima di ricorrere al **giuramento suppletorio** (di cui si dà una formula più completa nell'Alleg. IV) si devono esaurire tutte le altre prove di libertà degli sposi, previste da appositi interrogatori (All. II e III) e dalle regolari pubblicazioni, da cui non si dispensa senza legittima causa. In generale, si insiste sul tramite delle rispettive Curie e sul nulla osta dell'Ordinario.

6) Speciali avvertenze sono suggerite ai parroci per accertare, specialmente nella sposa, la libertà del **consenso** e, da parte di ognuno degli sposi, l'esclusione di **condizioni** illecite o invalidanti. Le attestazioni, sottoscritte anche dagli sposi, non elimineranno ogni malizia e ogni inconveniente, ma potranno in atti un'ottima prova di più in favore del matrimonio, così da costituire almeno per esso una valida **praesumptio iuris**, anche in ordine processuale.

7) L'Istruzione, sapientemente, tende a salvare la santità, la validità, la sostanza del grande Sacramento, ma, opportunamente, suggerisce anche i mezzi pratici a ciò più utili e inculca anche quelle cure della formalità degli atti e delle registrazioni che, tanto spesso, intaccano la sostanza medesima. In tale ordine rileviamo le seguenti prescrizioni:

a) Il battesimo conferito fuori della parrocchia di origine dovrà segnarsi anche nella **parrocchia di origine**: perciò il parroco del battesimo deve ivi trasmettere copia dell'atto integrale, per la trascrizione completa.

b) Negli atti di battesimo, anche se duplicati come sopra, deve essere dato spazio sufficiente alle **successive annotazioni**, in ordine al matrimonio; e il parroco trasmittente « non stia tranquillo fino a che non abbia ricevuto notizia della trascrizione e, ricevutala, la inserisca al fascicolo dei documenti del matrimonio ».

c) Analoghe cure devono aversi dal parroco del matrimonio per l'inserzione nei propri registri delle **sentenze e dispense** che devono annotarsi nei registri del matrimonio, parallelamente che in quello del battesimo degli sposi.

d) Nei paesi concordatari (in Italia, perciò), dove si è convenuto circa la **trascrizione agli effetti civili** del matrimonio canonico, si ripete la raccomandazione delle più diligenti premure nella trasmissione e annotazione degli atti relativi (v. Istruz. S. C. Sacr. 1 luglio 1929).

e) In generale poi l'Istruzione prescrive che gli atti (di matrimonio) vengano iscritti nel rispettivo registro **subito** e che contro i negligenti si agisca anche con **pene** a norma del can. 2383. A tale scopo sono comandate **ispezioni** semestrali o almeno annuali, personali, passando in rassegna i **singoli atti** di matrimonio e di battesimo con segno su ognuno di visto. Di tali ispezioni gli Ordinari stessi dovranno dar conto alla Santa Sede ogni anno.

* * *

Sull'argomento ebbimo occasione di presentare anche ai nostri lettori alcuni inconvenienti riscontrati nella così detta **Anagrafe canonica**, ossia in quello che potrebbe dirsi il nostro **Regolamento dello stato canonico**: cfr. in aprile 1940, pag. 174 (riguardo alla legittimazione della prole, in ottobre 1940, pag. 420) e specialmente nel fascicolo di gennaio di quest'anno, pagg. 17-20.

Non siamo ancora al Regolamento generale auspicato, ma evidentemente ci si avvia. Questa istruzione della Santa Sede segna un passo tempestivo e provvidenziale: prima di tutto nell'interesse della santità dei matrimoni e per evitare frodi e incertezze, peccati e noie, ma poi anche nella regolarità e uniformità di registrazione degli atti di stato canonico, da parte dei parroci di tutte le diocesi.

Ora spetta alla diligenza cosciente dei parroci accogliere ed applicare le norme che i propri Ordinari, in ossequio all'Istruzione della S. C. dei Sacramenti, saranno per emanare.

Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO
Canonico Teologo nella cattedrale di Vicenza